

Ordinanza del DATEC concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato

Modifica del 21 dicembre 2001

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni*

ordina:

I

L'ordinanza del 16 febbraio 2000¹ concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato è modificata come segue:

Art. 2 lett. a

La riduzione dei prezzi dei tracciati assunta dalla Confederazione è calcolata sommando i seguenti elementi:

- a. 0.0015 fr. per tonnellata-chilometro lorda;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 dicembre 2001

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

¹ RS 742.149.4